

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2938 del 11/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AXOR OCRIM S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), localita' XII Morelli, Via Maestra Grande, n. 20. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di produzione e installazione di impianti per pastifici e produzione di carpenteria metallica.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3039 del 08/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 7220/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AXOR OCRIM S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Maestra Grande, n. 20. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione e installazione di impianti per pastifici e produzione di carpenteria metallica.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 08.02.2018 e integrata in data 13.02.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae il 15.02.2018 con il n. PGFE/2018/1921, presentata al SUAP del Comune di Cento - Protocollo n. 8367 in data 13.02.2018, dalla Ditta AXOR OCRIM S.r.l., nella persona di Lodi Rudy, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Maestra Grande, n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione e installazione di impianti per pastifici e produzione di carpenteria metallica;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici (trattasi di scarichi domestici in pubblica fognatura) e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 giorni in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 11629/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/2572 del 01.03.2018), con cui ha trasmesso:

- il parere dell'Azienda USL di Ferrara Prot. n. 9357 del 06.02.2018, relativo alle emissioni in atmosfera, dove, in particolare, si precisa quanto segue: l'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa; l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm. del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 mt.;
- le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta e acquisite dal SUAP in data 22.02.2018 (documentazione previsionale impatto acustico) e in data 28.02.2018 (planimetria);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 13341/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/3065 del 13.03.2018), con cui ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa acquisita dal SUAP in data 09.03.2018 (Dichiarazione di invarianza rispetto alla relazione impatto acustico del 2014);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 16251/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/3581 del 23.03.2018), con cui ha trasmesso il parere favorevole, Prot. n. 15973 del 21.03.2018, del Servizio Urbanistica, Ambiente e Paesaggio del Comune di Cento, con prescrizioni in merito alla matrice rumore e con considerazioni in merito alla matrice aria. In particolare si precisa che la destinazione d'uso "U15" "Artigianato produttivo e industria" dell'immobile è compatibile con gli usi previsti dalla Zona di Piano e si prende atto delle considerazioni espresse nella nota dell'Azienda USL di Ferrara, precedentemente citata;

VISTA la nota Arpae, Prot. n. PGFE/2018/3919 del 30.03.2018, di richiesta integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 22354/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/5074 del 02.05.2018), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota succitata;

VISTA la "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera" del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/5957 del 18.05.2018, con cui, in particolare, si comunica di aver valutato positivamente la documentazione presentata dalla Ditta pur rilevando che non sono state fornite informazioni riguardanti le emissioni diffuse;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione

della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento, alla Ditta **AXOR OCRIM S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Maestra Grande, n. 20, C.F. n. 02026720363, per l'esercizio dell'attività di **produzione e installazione di impianti per pastifici e produzione di carpenteria metallica**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** e denominate **E1 (SALDATURA)** ed **E2 (TAGLIO LASER)**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 SALDATURA	E2 TAGLIO LASER
Portata (Nm ³ /h)	6.000	400
Durata (h/giorno)	2	5
Altezza minima (m)	9,00	8,60

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	20
Monossido di carbonio (CO)	10	5
Cromo (VI) e i suoi composti (espressi come Cr)	1	1
Cobalto e i suoi composti (espressi come Co)	1	1
Nichel e i suoi composti (espressi come Ni)	1	1
Diclorometano	20	---
Sistema di abbattimento	---	Filtro a tasche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E1 ed E2** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per le emissioni E1 ed E2**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il

primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Cento e all'Arpae di Ferrara;

4. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto** da parte del SUAP, la Ditta dovrà inviare ad Arpae una relazione riguardante le eventuali emissioni diffuse, indicando, in particolare:
- * Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse, fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;
 - * Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell'Allegato V, Parte V, del D.Lgs 152/06 e smi;
5. Dovranno, ad ogni modo, essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e tutte le cautele possibili, al fine di limitare la dispersione delle eventuali emissioni diffuse;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della

validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione dell'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico e scarico e movimentazione mezzi sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di **15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.